

19 ottobre 2015 11:31

Vendite online. Sequestro penale del sito Techmania.it

di [Emmanuela Bertucci](#)



TECHMANIA

Pochi giorni dopo il provvedimento dell'Agcm (http://www.aduc.it/comunicato/vendite+online+agcm+sospende+techmania+it+come_23483.php) che ha ordinato a Techmania di sospendere le vendite online, il sito internet www.techmania.it (<http://www.techmania.it>) e' stato sottoposto a sequestro penale ad opera della Guardia di Finanza di Eboli (2° Nucleo operativo di Battipaglia) su delega della Procura della Repubblica di Salerno nel procedimento penale n. 4253/2015 r.g.n.r. attualmente pendente presso il Tribunale di Salerno.

A seguito dei due provvedimenti, dell'Antitrust e della Procura della Repubblica, Techmania non potra' quindi proseguire le vendite online. Resta pero' il problema della restituzione delle somme di denaro pagate dai consumatori per acquistare merce mai consegnata, e soprattutto della capienza patrimoniale della societa': da una visura camerale della Techmania Srl apprendiamo infatti che attualmente anche il capitale sociale e' sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di altro procedimento penale.

Per chi fosse rimasto vittima di questo venditore, ecco come agire:

1. inviare una lettera raccomandata A/R o PEC di diffida (http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php), chiedendo la risoluzione contrattuale per inadempimento e la restituzione di quanto pagato, oltre al risarcimento del danno;
2. fare una segnalazione al Garante della concorrenza e del mercato (<http://www.agcm.it/component/user/login.html?return=L2ludmlhLXNIZ25hbGF6aW9uZS1vbmxpbmUuaHRtbA%3D%3D>);
3. sporgere querela presso le forze dell'ordine, allegando la documentazione relativa all'acquisto e specificando in querela che presso la Procura della Repubblica di Salerno e' gia' pendente procedimento penale n. 4253/2015 r.g.n.r.
4. se non si ottiene quanto dovuto, si potra' procedere con una causa presso il giudice di pace della propria città di residenza. Lo si puo' fare anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 euro attraverso una citazione orale (art. 316 del codice di procedura civile). Qui la nostra scheda sul Giudice di Pace (http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php).